

ITALIA LAVORO S.P.A.

Progetto LIFT

Lavoro Immigrazione Formazione Tirocini

**Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati
all'inserimento lavorativo di immigrati extracomunitari**

FONDI DISPONIBILI: € 2.700.000,00

Premessa

A seguito dei profondi mutamenti politici che hanno interessato i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, il 2011 è stato caratterizzato dal fenomeno noto come Emergenza Nord Africa, che ha visto l'arrivo sulle coste italiane di migliaia di migranti. Tale stato di emergenza umanitaria, dichiarato, con il D.P.C.M. del 12 febbraio 2011, fino al 31 dicembre 2011 e prorogato con D.P.C.M. del 6 ottobre 2011 fino al 31 dicembre 2012, ha determinato l'ingresso nel territorio italiano di un numero elevato di cittadini di Paesi terzi in età adulta. Sull'intero territorio nazionale l'Emergenza Nord Africa ha coinvolto dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, 64.717 migranti, di cui circa 10.000 nelle principali regioni del centro nord Italia. Con l'aumento del numero degli sbarchi è anche aumentato il numero delle fasce più vulnerabili di migranti, quali titolari e richiedenti di protezione internazionale, che fuggono dai Paesi di origine a causa del clima di grave instabilità politica, sfociato anche in conflitti armati e guerre civili, e si trovano nelle condizioni di poter ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 25/2008, di attuazione della direttiva comunitaria 2005/85.

In tale contesto è necessario, superata la fase emergenziale della prima accoglienza, prevedere lo sviluppo di interventi mirati di inserimento socio-lavorativo in un quadro complessivo di rafforzamento della cooperazione tra i diversi soggetti competenti, istituzionali e non, sia a livello centrale che territoriale. Risulta evidente come sia necessario strutturare misure più adeguate di inserimento socio-lavorativo, concentrando l'attenzione sulle fasce vulnerabili di migranti, quali titolari e richiedenti di protezione internazionale per migliorare la loro condizione sociale e occupazionale e contrastare fenomeni di sfruttamento, lavoro nero ed esclusione sociale.

Alla luce del contesto delineato e in particolare nelle Regioni Obiettivo Convergenza Italia Lavoro a partire dal 2011 ha realizzato il Progetto "RE.LA.R - Rete di servizi per la prevenzione del lavoro sommerso", approvato e ammesso a contributo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. del 11 aprile 2011 nell'ambito del "PON Governance e Azioni di sistema" FSE - 2007/2013 Ob.1 Convergenza. Il progetto ha promosso l'avvio e la realizzazione di tirocini formativi per disoccupati e inoccupati italiani, comunitari ed extracomunitari.

In un'ottica di complementarità con l'intervento citato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG dell'Immigrazione e Politiche di Integrazione, ha approvato la realizzazione del progetto LIFT (Lavoro Immigrazione Formazione Tirocini) presentato da Italia Lavoro, nell'ambito del quale è previsto lo sviluppo di percorsi di inserimento lavorativo – tramite tirocini – rivolti a migranti, con particolare riferimento alle fasce vulnerabili quali titolari e richiedenti di protezione internazionale, presenti in tutto il territorio nazionale ad esclusione delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e Corrigendum del 15 febbraio 2007;

- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili al FSE;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis";
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE 1260/1999;
- L. 28 dicembre 2001 n. 448, art. 30 "Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali"
- L. 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- D.P.C.M. del 23 maggio 2007, che disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione;
- "Piano per l'integrazione nella sicurezza Identità e Incontro" (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010), che individua i cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante;
- "Linee -guida in materia di tirocini" - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato dalla Conferenza Stato - Regioni in data 24 gennaio 2013;
- D.P.R. 196 del 3 Ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009 del 7/04/2009 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2 febbraio 2009, n. 2 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)";
- D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140 "Attuazione della Direttiva CE 2003 n. 9 che stabilisce "norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri";
- D.M. 2 marzo 1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- Decreto interministeriale 22 marzo 2006 "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea";
- Decreto del 17 dicembre 2012, Direzione Generale dell'Immigrazione di concessione del contributo a Italia Lavoro S.p.A. per la realizzazione del progetto "LIFT Lavoro Immigrazione Formazione Tirocini".

2. FINALITÀ DELL'AVVISO

L'obiettivo dell'intervento è promuovere la realizzazione di misure e servizi per l'inserimento lavorativo di immigrati extracomunitari, in particolare titolari e richiedenti protezione internazionale, presenti in tutto il territorio nazionale ad esclusione delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per migliorare la loro condizione sociale ed occupazionale e contrastare fenomeni di sfruttamento, lavoro nero ed esclusione sociale.

I percorsi di politica attiva del lavoro che si intendono promuovere sono finalizzati alla formazione e qualificazione delle competenze e all'occupazione dei destinatari attraverso la **realizzazione di tirocini** (cfr. § 5) e prevedono sia l'erogazione di un contributo agli enti promotori che una indennità di frequenza ai destinatari per la partecipazione al percorso.

3. DESTINATARI DEI PERCORSI

I destinatari dei progetti di inserimento lavorativo sono immigrati extracomunitari presenti in tutto il territorio nazionale ad esclusione delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con particolare riferimento ai richiedenti e titolari di protezione internazionale presenti nelle strutture e nei centri di accoglienza delle Regioni indicate.

4. SOGGETTI PROMOTORI

Possono partecipare al presente avviso i soggetti privati abilitati all'attivazione di percorsi di tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.M. 142/1998 (nel prosieguo anche "Enti promotori") e s.m.i. e delle normative regionali di riferimento.

5. TIROCINI

I tirocini dovranno essere di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque mesi; nell'ambito del percorso di tirocinio dovranno essere comprese le seguenti attività:

- Rilascio della Attestazione di conoscenza della lingua italiana corrispondente al Livello A2^{*}, come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR);
- Un modulo dedicato alla tematica della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Per ciascun tirocinio dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- i percorsi dovranno essere realizzati in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento in materia di tirocini formativi;
- le attività valide ai fini della indennità di partecipazione non potranno avere durata superiore a 5 mesi;
- l'attività di tirocinio potrà avere una durata sino ad un massimo di 30 ore settimanali; inoltre le ore di frequenza non potranno superare le 6 ore giornaliere;
- ogni soggetto promotore non potrà attivare – anche nell'ambito di più regioni – più di 25 percorsi di tirocinio;
- non potranno essere attivati percorsi a favore di destinatari che siano legati da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con l'imprenditore o i soci e/o gli amministratori del soggetto promotore;
- in caso di interruzione anticipata del tirocinio, per lo stesso destinatario non potrà essere riattivato alcun percorso.

Il contributo a favore del soggetto promotore (d'ora in avanti anche "il beneficiario") potrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente a condizione che il beneficiario – a conclusione del percorso di tirocinio e comunque entro e non oltre 60 giorni – dimostri:

- o l'avvenuta instaurazione nei confronti del tirocinante di un rapporto di lavoro di durata non inferiore a 6 mesi, in una delle seguenti forme contrattuali:

^{*} cfr. "Linee Guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana" – MIUR, 2012

- contratti a tempo indeterminato, pieno o parziale;
 - contratti a tempo determinato, pieno o parziale;
 - contratti di apprendistato;
 - contratti a progetto;
 - contratto di somministrazione;
- l'avvio da parte del tirocinante di un'attività di lavoro autonomo/creazione d'impresa.

Italia Lavoro si riserva la facoltà di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione delle attività di tirocinio.

6. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate al finanziamento dei percorsi di inserimento lavorativo sono pari a **€ 2.700.00,00** a valere sul Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo. Il predetto importo è da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio[†].

7. ARTICOLAZIONE E VALORE DELLA DOTE

Al presente Avviso si applicano le disposizioni di semplificazione di cui al Regolamento (CE) 396 del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE, con particolare riferimento all'opzione "tabelle standard di costi unitari c.d. a processo". Ai fini della determinazione del valore della dote è stata realizzata un'indagine dedicata, relativa all'implementazione delle opzioni di semplificazione dei costi di cui al citato Reg. CE 396/2009, condotta su tutte le Regioni italiane che hanno definito standard di servizio comparabili. L'analisi in questione ha specificamente riguardato i parametri di costo standard adottati dalle diverse Autorità di Gestione FSE con riferimento a servizi e prestazioni uguali o analoghe a quelle previste nell'ambito del presente Avviso.

Coerentemente con la scelta di adottare l'opzione di semplificazione "tabelle standard di costi unitari c.d. a processo", il valore effettivo del contributo riconoscibile ai soggetti promotori per i percorsi di inserimento lavorativo sarà determinato sulla base della seguente relazione:

$$\text{Spesa ammissibile} = \text{Unità di costo standard} \times \text{n. ore di prestazioni certificate}$$

Gli importi così risultanti sono da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio.

Sulla base di tale indagine l'importo per l'**indennità di frequenza** è stato determinato nella misura massima di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) nel seguente modo:

A fronte di un percorso di tirocinio della durata non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque mesi sarà erogata una indennità dell'ammontare di € 500,00 (cinquecento/00)/mese, per un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al lordo delle eventuali ritenute di legge. L'indennità verrà erogata per ciascuna mensilità, in ragione del raggiungimento di almeno il 70% delle ore di presenza mensili del tirocinio, calcolate sulla base del monte ore e della distribuzione mensile indicati nel progetto formativo dal soggetto promotore. Si specifica che in caso di mancato

[†] Si precisa che per i contributi a valere su Fondi Nazionali è operata la ritenuta d'acconto del 4%

raggiungimento della predetta soglia nessuna erogazione avrà luogo a favore del destinatario, il quale non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti di Italia Lavoro.

Laddove il tirocinio si interrompa, nel corso di mensilità successive alla prima, in ragione del mancato raggiungimento da parte del destinatario degli interventi della soglia del 70% delle presenze, il tirocinio stesso si intenderà definitivamente interrotto e concluso.

L'indennità di frequenza sarà erogata direttamente da Italia Lavoro sulla base della documentazione che dovrà essere prodotta dal soggetto promotore e che attesti l'effettivo svolgimento del tirocinio, secondo la tempistica e le modalità indicate al § 13.

Il contributo a favore del soggetto promotore è determinato nel seguente modo:

A fronte di un percorso di tirocinio della durata massima riconoscibile, sotto il profilo economico, di 5 mesi, sarà erogato un contributo pari a € 31,25/ora per le attività di tutoraggio fino ad un massimo di 40 ore, per un importo complessivo massimo di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) che potrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente a condizione che – a conclusione del percorso di tirocinio e comunque entro e non oltre 60 giorni – il soggetto promotore dimostri l'avvenuta instaurazione nei confronti del tirocinante di un rapporto di lavoro di durata non inferiore a 6 mesi, come indicato nel § 5.

Esclusivamente nel caso di instaurazione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda nella quale è stato effettuato il tirocinio, potrà essere erogato un contributo all'azienda ospitante per le attività di tutoraggio aziendale per un importo di € 31,25/ora e fino ad un massimo di 40 ore erogate, per un importo complessivo massimo di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), verificate sulla base delle documentazione che dovrà essere prodotta dalla stessa azienda ospitante.

Nel caso di mancato raggiungimento, da parte del destinatario degli interventi, della soglia del 70% delle presenze nel corso della prima mensilità di attività, nessun contributo sarà erogato a favore del soggetto promotore.

Laddove l'attività si interrompa nel corso della mensilità successiva alla prima ed esclusivamente in caso di avvenuto inserimento lavorativo del destinatario degli interventi, il contributo massimo a favore del soggetto promotore sarà calcolato in base alle ore effettivamente erogate.

Ai soggetti promotori verrà riconosciuto un importo rispondente alle ore effettivamente erogate e certificate sui registri delle presenze regolarmente vidimati, solo ed esclusivamente nell'ipotesi che – a conclusione del percorso di tirocinio e comunque entro e non oltre 60 giorni – il soggetto promotore dimostri l'avvenuta instaurazione nei confronti del tirocinante di un rapporto di lavoro di durata non inferiore a 6 mesi, come indicato nel § 5.

Il predetto contributo è erogato nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Regolamento (CE) 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".

8. DURATA DEGLI INTERVENTI

I percorsi di tirocinio dovranno concludersi entro e non oltre il 30/04/2014, salvo il caso di previo esaurimento delle risorse disponibili.

9. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti promotori dovranno presentare, secondo le modalità e le condizioni indicate al successivo § 11, a **pena di esclusione**, apposita domanda di partecipazione all'Avviso, redatta secondo il **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità e contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e su cui verrà effettuato un controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi, di cui al precedente § 4;
- b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni o comunque a valere su risorse finanziarie pubbliche;
- d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi;
- e) che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;
- f) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

Inoltre, per ogni domanda di partecipazione dovrà essere presentata, **pena l'esclusione**, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto promotore, utilizzando esclusivamente il **Modello B**.

Italia Lavoro non ammetterà al/ai contributo/i le domande:

- presentate secondo modalità diverse da quanto previste dal presente Avviso;
- carenti delle informazioni e di valida documentazione richiesta, salvo i casi in cui sia possibile procedere ad integrazione della stessa;
- relative a soggetti che non posseggono i requisiti previsti dall'Avviso.

10. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore sarà tenuto a:

- a) osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo di Italia Lavoro;
- b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- d) verificare che il soggetto ospitante:
 - I. possa ospitare tirocini in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti indicati dal D.M. 142/1998 e dalle rispettive norme regionali, laddove esistenti;
 - II. sia in regola con la normativa in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili;
 - III. applichi nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;

- IV. sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - V. sia in regola con l'assolvimento degli obblighi in ordine alla normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
- e) utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, L. 136/2010;
 - f) predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le visite ispettive;
 - g) in attuazione di quanto previsto dai regolamenti comunitari, adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa *in itinere* ed *ex post*;
 - h) redigere il rendiconto finale e complessivo delle spese sostenute per i percorsi tirocinio attivati e presentarlo, **unitamente alla domanda di contributo e alla documentazione dell'avvenuto inserimento lavorativo**, entro 60 gg. dalla chiusura delle attività. Decorso tale termine, nessuna domanda di contributo potrà essere avanzata dal soggetto promotore per i percorsi avviati nel periodo di riferimento;
 - i) su semplice richiesta di Italia Lavoro esibire la documentazione originale;
 - j) assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
 - k) agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
 - l) fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste da Italia Lavoro entro i termini fissati;
 - m) acquisire la documentazione attestante la regolarità della permanenza dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano;
 - n) registrare e inserire i dati di propria competenza in relazione ai percorsi di inserimento lavorativo da attivare nella piattaforma informatica dedicata di Italia Lavoro (PLUS), utilizzando le credenziali di accesso rilasciate da Italia Lavoro.

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto promotore, Italia Lavoro procederà al recupero delle eventuali somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande dovranno essere inviate ad Italia Lavoro S.p.A., a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it, indicando obbligatoriamente nell'oggetto "Progetto LIFT", pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del **13 Luglio 2013**. Tale termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo (sabato, domenica e festivo), si intende differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il termine è perentorio. Non si terrà conto dei messaggi di posta elettronica certificata pervenuti oltre tale termine. Faranno fede la data e l'ora indicate nel messaggio dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.

A tal fine è fatto obbligo al soggetto promotore di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata per l'invio della domanda e che sarà considerata valida ad ogni effetto di legge per ogni successiva comunicazione.

Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzata, **a pena di esclusione**, la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito di Italia Lavoro, sezione Bandi:

- **Modello A** (Domanda di partecipazione all'Avviso)
- **Modello B** (Scheda anagrafica del soggetto promotore)

La domanda di iscrizione – compilata utilizzando il Modello A (Domanda di partecipazione all'Avviso) e il Modello B (scheda anagrafica del soggetto promotore) di cui al presente Avviso – dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto promotore, digitalizzate mediante scansione ed inviate con allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

12. ESAME DELLE DOMANDE

Italia Lavoro verificherà la documentazione e procederà alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei, perché in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, a partire dal **16 Luglio 2013**, a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute non giustifichino tempi più lunghi. Successivamente saranno comunicate agli stessi, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di iscrizione, le credenziali di accesso alla piattaforma PLUS di Italia Lavoro.

La presentazione della domanda, la sua validazione e l'inclusione nell'elenco pubblicato sul sito di Italia Lavoro non conferiscono alcun diritto al soggetto promotore rispetto all'erogazione dei contributi di cui al § 6 del presente Avviso.

L'elenco pubblicato non costituisce graduatoria.

I soggetti ammessi saranno abilitati all'inserimento dei documenti relativi al tirocinante e al percorso di tirocinio (convenzione e progetto formativo) sulla piattaforma informatica dedicata di Italia Lavoro (PLUS).

Italia Lavoro verificherà la documentazione pervenuta e darà il nulla osta al soggetto promotore per l'avvio dei percorsi di tirocinio.

Gli enti pertanto dovranno procedere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione di nulla osta, ad inviare a mezzo PEC, ad Italia Lavoro la conferma di avvio delle attività progettuali.

13. MODALITÀ DI EROGAZIONE

i. Indennità di frequenza a favore dei destinatari

L'indennità di frequenza sarà erogata direttamente da Italia Lavoro. A tal fine il soggetto promotore, sotto la sua responsabilità e manlevando Italia Lavoro da ogni e qualsivoglia danno procurato a terzi in ragione delle sue omissioni, dovrà adempiere alle modalità di richiesta dell'indennità che saranno espressamente previste e rese disponibili al momento della pubblicazione dell'elenco degli ammessi.

ii. Contributo a favore del soggetto promotore

L'erogazione del contributo al soggetto promotore a copertura dei costi ammissibili per come individuati al § 7 avverrà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le seguenti modalità:

- ✓ entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto finale nei termini indicati all'articolo 10, lett. h), corredato della documentazione richiesta, ivi compresa la domanda di contributo e relativi allegati (dichiarazione "de minimis"), Italia Lavoro provvederà alla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla determinazione del contributo spettante. Il termine da ultimo indicato potrà essere sospeso per non più 30 giorni in caso si renda necessaria un'integrazione documentale o un supplemento di istruttoria. Si ricorda che ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto richiedente dovrà essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. A tal fine Italia Lavoro, prima di provvedere al pagamento, procederà all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44 bis, D.P.R. 445/2000, del Documento Unico di

Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto che abbia presentato domanda di contributo. In caso di DURC irregolare il contributo si intenderà revocato e nessun pagamento potrà avere luogo.

- ✓ La domanda di contributo sottoscritta e la documentazione richiesta saranno digitalizzate mediante scansione ed inviate con allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità a cura del legale rappresentante del soggetto promotore all'indirizzo di posta elettronica certificata **immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it**. La domanda e la relativa documentazione dovranno essere compilate utilizzando i format che saranno resi disponibili da Italia Lavoro;
- ✓ entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione a contributo, Italia Lavoro procederà alla sua erogazione sul conto corrente indicato dal soggetto promotore in sede di presentazione della domanda. Il termine da ultimo indicato potrà essere sospeso per non più di 30 giorni in caso si renda necessaria una integrazione documentale o un supplemento di istruttoria. ‡

L'esaurimento delle risorse sarà, in ogni caso, comunicato da Italia Lavoro sul proprio sito istituzionale.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di presentazione della seguente documentazione e previo esperimento delle verifiche amministrativo-contabili effettuate da Italia Lavoro:

- a) richiesta di contributo completa degli allegati richiesti secondo i format che saranno resi disponibili da Italia Lavoro;
- b) copia integrale del modello di comunicazione obbligatoria (UNILAV);
- c) copia del contratto di lavoro e, nel caso di contratto di apprendistato, del piano formativo collegato;
- d) nel caso di avvio al lavoro autonomo/creazione di impresa, certificazione dell'apertura della partita iva, e/o della visura camerale, e/o del verbale assemblea dei soci della cooperativa attestante l'inserimento di un nuovo socio.

14. DISCIPLINA COMUNITARIA APPLICABILE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

I contributi di cui al presente Avviso sono erogati nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Regolamento (CE) 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis"[§].

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell'Area Immigrazione di Italia Lavoro, Rodolfo Giorgetti.

16. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

‡ Si ricorda che in caso di pagamenti di importo superiore a € 10.000, in conformità a quanto previsto dall'articolo 48-bis, Dpr 602/1973, Italia Lavoro S.p.A. inoltrerà richiesta di verifica ad Equitalia S.p.A. Laddove Equitalia non risponda nei 5 giorni feriali successivi o comunichi che non risultano inadempimenti, Italia Lavoro S.p.A. procederà al pagamento. In caso contrario, Italia Lavoro procederà alla sospensione del pagamento fino all'ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Decorso tale ultimo termine, in caso di notifica dell'ordine di versamento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973, Italia Lavoro procederà al pagamento a favore dell'agente di riscossione. In caso contrario, Italia Lavoro potrà procedere al pagamento a favore del soggetto richiedente il contributo.

§ La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000,00 euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione de minimis è di 100.000,00 Euro.

17. ORARI DI DISPONIBILITA' DEL SISTEMA INFORMATIVO

Italia Lavoro garantisce la disponibilità dei servizi del sistema informativo PLUS nei giorni feriali dalle ore 9,30 alle 16,00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9,30 alle ore 13,00 del venerdì.

Fuori dalle fasce di garanzia il sistema resterà comunque accessibile, salvo interruzione, programma o non, per esigenze di manutenzione o per i casi di forza maggiore.

Le interruzioni programmate per esigenze di manutenzione saranno prontamente comunicate da Italia Lavoro attraverso il proprio sito www.italialavoro.it, sezione "News".

18. ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto sul quotidiano "Corriere della Sera". La versione integrale dell'avviso e la relativa modulistica sono reperibili all'interno dei seguenti siti internet:

www.italialavoro.it, sezione "Bandi", sotto-sezione "Opportunità per i cittadini e per le imprese",
www.integrazionemigranti.gov.it.

I soggetti interessati potranno, nel caso di difficoltà nell'utilizzo della procedura automatizzata e/o per la richiesta di informazioni sul presente Avviso, inviare apposito quesito all'indirizzo e-mail lift@italialavoro.it.

Le risposte ai quesiti di interesse generale (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet www.italialavoro.it

19. TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti beneficiari devono conservare i documenti giustificativi in originale e sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione per dieci anni (ai sensi dell'art. 2220 cod. civ.) e comunque per i tre anni successivi alla chiusura parziale o finale del programma operativo ex art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

20. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

L'adesione al presente Avviso e la trasmissione della documentazione richiesta comporta, per il principio di bilanciamento degli interessi, il consenso al trattamento dei dati ivi riportati. I dati saranno trattati da personale di Italia Lavoro e potranno essere comunicati a soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

Italia Lavoro informa, altresì, che procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e sarà effettuato in maniera prevalente attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. In particolare, i dati verranno inseriti in un'apposita banca dati elettronica costruita in modo tale da consentire l'accesso al solo personale autorizzato. In relazione ai dati dei destinatari, i proponenti autorizzano Italia Lavoro al trattamento degli stessi ed all'inserimento nelle banche dati dedicate. I diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 potranno essere esercitati scrivendo a privacy@italialavoro.it. A tal proposito, si specifica che, in caso di richiesta di cancellazione dati, rimarranno comunque a sistema i dati necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

21. PUBBLICITÀ

Italia Lavoro informa che procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto ammesso di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, impiegando a tal fine i loghi ufficiali del Ministero e di conformarsi alle direttive che da quest'ultimo saranno impartite in materia di pubblicizzazione dell'intervento.

Il soggetto promotore è tenuto, inoltre, a:

- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di inserimento da avviare, garantendo adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione di avvisi finalizzati alla raccolta delle candidature dei soggetti interessati;
- garantire che i partecipanti ai percorsi di inserimento e le eventuali aziende ospitanti siano stati informati del presente avviso e dei contributi previsti a loro favore.

Italia Lavoro SpA
Il Presidente e Amministratore Delegato
Paolo Reboani